



**Arma dei Carabinieri**



Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**L'ARMA DEI CARABINIERI**

E

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore LUONGO, di seguito denominata "ARMA",

e

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA, con sede legale in via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma, nella persona del Presidente, Prof. Paolo SAVONA, di seguito denominata "CONSOB", di seguito definite, congiuntamente, le "Parti",

VISTO:

- la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari?*";
- il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*" (di seguito, anche, "TUF");
- i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice*

dell'Ordinamento Militare;

- il Codice di Procedura Penale, con particolare riguardo ai seguenti articoli:
  - art. 326, ai sensi del quale “*il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale*”;
  - art. 327, ai sensi del quale “*il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa (...)*”;
  - art. 329, recante la disciplina del segreto investigativo relativo agli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria;
  - artt. 330 e 331, inerenti alle modalità di acquisizione delle notizie di reato da parte del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria nonché all’obbligo di denuncia, da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, di una notizia di un reato perseguitabile di ufficio;
  - art. 370, ai sensi del quale il Pubblico Ministero “*può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati*”;
- la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*”;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE*”;
- il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”, con particolare riguardo all’articolo 13 “*Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati*”;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “*Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile*

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale “le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune”;

CONSIDERATO che:

- l'ARMA, attraverso i propri qualificati assetti investigativi, svolge attività di Polizia Giudiziaria, finalizzate al contrasto, tra l'altro, del terrorismo e dell'eversione;
- il R.O.S.:
  - è servizio centrale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 12 del Decreto-legge n.152/1991, a cui risalgono, tra le altre, le attività di contrasto del terrorismo nazionale e internazionale;
  - conduce indagini patrimoniali in costante raccordo operativo con le competenti Autorità ed Enti;
- CONSOB rientra tra le Autorità e gli Enti che possono chiedere informazioni all'ARMA, ai sensi dell'art. 68 del R.D. 14 giugno 1934, n. 1169, recante “Regolamento Organico dell'Arma dei Carabinieri” e relativi provvedimenti di attuazione;
- CONSOB svolge i compiti istituzionali cui è preposta, per come disciplinati dal citato Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 4, comma 10, del TUF, “Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente” e che, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, “I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato”;
- ai sensi dell'art. 4, comma 13, del TUF, “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti”;
- ai sensi dell'art. 187-decies, comma 1, del TUF “Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB”;
- ai sensi dell'art. 187-decies, comma 2, del TUF “Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III”;
- ai sensi dell'art. 187-decies, comma 3, del TUF “La CONSOB e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato”;

RITENUTO opportuno disciplinare i criteri e le modalità per la fruizione e lo scambio reciproci di dati tra l'ARMA e CONSOB, negli ambiti di collaborazione disciplinati dal presente accordo;

**SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**Art. 1**

*Ambiti di collaborazione*

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'ARMA e CONSOB intendono promuovere, nel rispetto dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza e dei consolidati rapporti di collaborazione tra la stessa e la CONSOB, come disciplinati, tra l'altro, dal TUF e dalla L. n. 262/2005, una collaborazione volta a potenziare le attività di accertamento degli illeciti di rispettiva competenza e, in particolare, per l'ARMA in materia di terrorismo ed eversione.
3. Nel quadro delle finalità di cui al comma precedente, le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
  - lo scambio di dati, notizie e documenti utili al perseguimento delle finalità collaborative, anche attraverso la trasmissione telematica, secondo le modalità previste agli articoli seguenti;
  - l'organizzazione di iniziative formative e informative reciproche (*corsi, convegni e seminari*), utili ad accrescere le competenze tecnico-professionali dei funzionari di CONSOB e del personale dell'ARMA.

**Art. 2**

*Scambio informativo*

1. La collaborazione e lo scambio di informazioni tra l'ARMA e CONSOB si esplica nel rispetto del vincolo del segreto d'ufficio di cui all'articolo 4, comma 10, del TUF, salvo i casi di deroga previsti dalla legge.
2. L'ARMA non può scambiare con CONSOB informazioni che riguardano elementi acquisiti nel corso di attività di Polizia Giudiziaria coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p., per i quali il Pubblico Ministero non abbia preventivamente concesso il proprio nulla osta.

Art. 3

*Richieste formulate dall'ARMA per finalità di Polizia Giudiziaria*

1. Nel corso delle indagini sviluppate negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2 e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria, i Servizi di Polizia Giudiziaria dell'ARMA, fino a livello di Comando Provinciale, possono richiedere al Pubblico Ministero di estendere la delega d'indagine alla formulazione di richieste di informazioni e/o documenti a CONSOB, al fine di svolgere mirati approfondimenti investigativi. Ottenuta la delega d'indagine, il Servizio di Polizia Giudiziaria invia a CONSOB, nonché, per conoscenza, al Sostituto Procuratore della Repubblica titolare delle indagini, una richiesta di informazioni e/o documenti, indicando il numero di procedimento penale e il Sostituto Procuratore delegante. Le richieste dovranno essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata [consulenzalegale@pec.consocb.it](mailto:consulenzalegale@pec.consocb.it). Con comunicazione a parte, contenente esclusivamente il numero del procedimento penale e la Procura di riferimento, verrà informato anche il Raggruppamento Operativo Speciale.
2. CONSOB presta la propria collaborazione trasmettendo al Servizio di Polizia Giudiziaria dell'ARMA, delegato dall'Autorità Giudiziaria, ogni dato, notizia e documento in suo possesso inerente alle persone fisiche e giuridiche dettagliatamente specificate nella richiesta ricevuta. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà, per CONSOB, di esercitare, in relazione alle fattispecie oggetto di indagine di Polizia Giudiziaria, ogni più ampio potere e facoltà espressamente conferibile dalla normativa vigente, previo coordinamento con l'Autorità Giudiziaria precedente.
3. A seguito dell'attivazione formale di CONSOB, i rispettivi funzionari responsabili possono convocare riunioni operative, all'esito delle quali verranno definite le modalità più opportune con cui realizzare la collaborazione.
4. CONSOB riscontra le richieste formulate dall'ARMA:
  - di regola, mediante l'invio dei dati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio di Polizia Giudiziaria dell'ARMA richiedente nonché, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di Procura che ha conferito la delega d'indagine, oltretutto, eventualmente, all'indirizzo di posta elettronica del Sostituto Procuratore della Repubblica delegante;
  - in via eccezionale e residuale, mediante consegna a mano degli atti e documenti - unendo, ove occorra, i rispettivi allegati anche su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB) - a seguito di verbale di acquisizione redatto presso gli Uffici CONSOB dal Reparto dell'ARMA richiedente.

#### **Art. 4**

##### *Richieste formulate dalla CONSOB per il perseguitamento dei propri fini istituzionali*

1. CONSOB può formulare all'ARMA, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del TUF, richieste di collaborazione finalizzate all'acquisizione di dati, notizie e documenti utili ad agevolare le attività di vigilanza e di accertamento ed essa istituzionalmente devolute.
2. La predetta collaborazione viene richiesta da CONSOB con lettera a firma del Presidente, nella quale sono indicate le specifiche competenze e finalità di vigilanza che supportano la richiesta, nonché ogni ulteriore elemento informativo utile al riscontro della stessa.
3. Le richieste sono trasmesse al Raggruppamento Operativo Speciale, in quanto Reparto Responsabile, per l'ARMA, di tutte le attività di coordinamento necessarie a dare attuazione alle previsioni di cui al presente Protocollo, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [srm33842@pec.carabinieri.it](mailto:srm33842@pec.carabinieri.it).
4. Il Raggruppamento Operativo Speciale, una volta ricevuta la richiesta di collaborazione della CONSOB, provvederà ad attivare, se necessario, i Servizi interprovinciali e provinciali di Polizia Giudiziaria territorialmente interessati, che trasmetteranno gli esiti direttamente a CONSOB, informando, per conoscenza, il Raggruppamento Operativo Speciale.

#### **Art. 5**

##### *Attività formative e informative*

1. L'ARMA e CONSOB, tenuto conto dei propri fabbisogni formativi, possono pianificare iniziative didattiche, quali convegni, corsi, seminari ed altre iniziative formative, utili ad accrescere le competenze tecnico-professionali dei funzionari e del personale di entrambe le Parti.
2. In particolare, per finalità di formazione interistituzionale, l'ARMA potrà richiedere a CONSOB la disponibilità a fornire qualificati contributi di docenza nell'ambito dei corsi periodicamente organizzati presso i propri Istituti di specializzazione, i cui dettagli verranno definiti mediante successivi accordi tra le Parti, che preciseranno in dettaglio l'oggetto delle attività, gli aspetti di natura tecnica e organizzativa, nonché i relativi responsabili.
3. CONSOB potrà richiedere l'ammissione di propri funzionari quali frequentatori ai predetti corsi di specializzazione per Ufficiali.

Art. 6

*Responsabili dell'accordo ed Oneri per la Parti*

1. I Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:
  - per CONSOB, il Segretario Generale;
  - per l'ARMA, il Comandante *pro tempore* del Raggruppamento Operativo Speciale.
2. La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta assunzione di impegni finanziari per le Parti, che sosterranno con proprie risorse le spese rispettivamente derivanti dalle attività di collaborazione.

Art. 7

*Trattamento dei dati personali*

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dalla normativa vigente.

Art. 8

*Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le Parti firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base dell'evoluzione del quadro normativo od organizzativo di settore ovvero di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle Parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art. 9

*Firma digitale*

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(*Gen. C.A. Salvatore Luongo*)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

(*Prof. Paolo Savona*)



*Arma dei Carabinieri*

